

Zeitschrift: Folklore suisse : bulletin de la Société suisse des traditions populaires = Folclore svizzero : bollettino della Società svizzera per le tradizioni popolari

Herausgeber: Société suisse des traditions populaires

Band: 60 (1970)

Artikel: Decreti sui preti e "abusi" vari nella Pieve di Riva San Vitale nel sec. XVII

Autor: Lurati, Ottavio

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1005463>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Decreti sui preti e «abusi» vari nella Pieve di Riva San Vitale nel sec. XVII

In questo fascicolo dedicato al «folclore storico», alla presentazione cioè di notizie tratte da archivi, che servano però non tanto a ricostruire episodi bellici o politici che magari non toccano direttamente il popolo, ma a darci un'idea di quale fosse la vita della gente minuta nel passato (quanto avari di notizie sul popolo sono i manuali di storia!), rientrano anche «l'elenco degli abusi dei pescatori, carradori, barcaroli e cavallanti» e «i decreti per ecclesiastici, preti e curati» della Pieve di Riva San Vitale, contenuti negli Atti delle visite pastorali di Mons. Carafino¹ (vol. 14, foglio 110 r. e v.), conservati nell'Archivio Vescovile di Lugano.²

L'elenco degli abusi fu verisimilmente steso dal responsabile della importante Pieve per essere sottoposto al vescovo. I decreti sono invece certo emanazione del severo prelado. Il documento è probabilmente del 1635 o in ogni modo di quel periodo.

(f. 110r.) «*Abusi di Pescatori*

Che se vi sia necessità di lavorare in giorno di festa si debba in tutti li casi haver ricorso al Curato del luogo e domandargli licenza. Stendere le reti per asciugarle in giorno di festa, quando il giorno antecedente si poteva fare, e non v'è pericolo che le dette reti marciscino differendosi il stenderle in altro giorno feriale.

Il pescare in giorno di festa la sera avanti le 23. hore contro l'ordine di Mons. Filippo Archinto.

Il pescare la notte avanti la festa non essendo tempo di quaresima, o d'astenersi da latticinij.

Il pescare vicino alle terre in tempo di festa.

Li pescatori di Campione, di Brusino Piano, Valsolda e de luoghi d'altra Diocesi, egualmente che vengono a pescare dentro i confini della Diocesi di Como nel Lago di Lugano, in tempo di festa, sotto pretesto che nelle terre loro non facciano festa.

Abuso de carradori, barcaroli, cavalanti etc.

Chi in tempo di festa conducono robbe cominciando il viaggio quell'i-

¹ Mons. Lazzaro Carafino fu vescovo di Como per 40 anni, dal 1626 al 1665, anno della sua morte.

² Ringrazio Don Giuseppe Gallizia, Archivista della Curia, che ha gentilmente permesso di consultare i materiali.

stesso giorno della festa sotto pretesto, che il giorno seguente sia mercato, fiera etc.

Quelli contadini che nelle terre loro hanno festa di voto, consuetudini etc., e vanno altrove a lavorare.

Quelli fornaciari che potendo verbigratia la vigilia far mattoni i quali stanno saldi all'acqua (f. 110v.) vogliono fare coppi, che ad ogni puoco d'acqua o pioggia che venga in giorno di festa si guastano, onde pioviendo la festa corrono a lavorare per metterli al coperto.

Quelli che non facendo festa nelle terre loro pretendono di andare a lavorare nel territorio di quelli che fanno festa, etc.

Per li ecclesiastici, preti e curati etc.

Che si proibisca il giocare alla palla con secolari, overo in publico alla presenza del Popolo sulle piazze, vie, etc.


Che si proibisca il portar giuppe che siano d'altro colori che nero, maximamente quando vanno vestiti di veste corta etc.

Che tutti gli ecclesiastici siano tenuti di assistere alli divini officii et all'insegnare la dottrina Christiana sotto pena.

Che nelle Congregazioni che si fanno ogni mese da Curati s'osservi inviolabilmente la Visita Apostolica e Sinodo.

Provvedere alla troppa libertà che hanno li Eccl.^{ci} d'andar a caccia con l'archibugio a fuoco, et anco a ruota³.»

³ Cfr. in proposito Enc. It. 4. 40.



BODIO

«Valleé Levantine,
route du St-Gotthard»

in una stampa di J. Suter.